Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1304

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, CASTELLONE, GRANATO, VANIN, DE LUCIA, CORRADO, CASTALDI, TRENTACOSTE, DONNO, LA MURA, LANZI, RICCARDI, LANNUTTI, ANGRISANI, L'ABBATE, CORBETTA, PIARULLI, ANASTASI, PIRRO, PRESUTTO e CAMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2019

Disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'interprete di lingua dei segni italiana (LIS)

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La lingua dei segni italiana (LIS) rappresenta uno strumento fondamentale per l'eliminazione delle barriere della comunicazione e per la promozione dell'inclusione delle persone sorde o con disabilità uditive. Tali disabilità, sebbene non pregiudichino gli aspetti cognitivi della persona sorda, influiscono infatti significativamente sugli aspetti sociali e comunicativi.

La risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (2016/2952(RSP)), così come le osservazioni conclusive al primo rapporto italiano sullo stato di attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 31 agosto 2016, evidenziano l'importanza della figura dell'interprete di lingua dei segni.

In particolare il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità raccomanda un incremento della fornitura di servizi di assistenza diretta e mediata, compresi guide, lettori e interpreti professionali della lingua dei segni, nonché di mezzi di comunicazione aumentativa e alternativa.

In tal senso raccomanda infatti al nostro paese di monitorare e provvedere alla fornitura di interpreti professionali della lingua dei segni altamente qualificati a tutti gli studenti sordi che richiedano questo tipo di servizio e di astenersi dal proporre assistenti generici alla comunicazione come unica alternativa. Inoltre raccomanda di fornire adeguati accomodamenti procedurali in ambito giudiziario, compresa l'interpretazione professionale nella lingua dei segni.

Ad oggi, pur non essendo ancora riconosciuta una specifica figura professionale, l'interprete di lingua dei segni svolge le proprie mansioni nelle scuole, nei tribunali, nell'informazione del servizio pubblico e in strutture pubbliche e private, con incarichi di traduzione e interpretazione di altissimo rilievo professionale. Nonostante l'interprete LIS utilizzi le stesse tecniche di traduzione degli interpreti di lingue vocali, con competenze analoghe, manca una definizione normativa generale che ne regoli la formazione, la certificazione, il mantenimento di standard di qualità appropriati e il rispetto di un codice etico e deontologico.

Il panorama formativo attuale vede in campo enti formatori, accreditati o meno presso le istituzioni competenti, non in contatto tra loro, che propongono piani didattici spesso difformi, con il risultato di non garantire un *iter* formativo uniforme e adeguato al professionista di domani. La legge 14 gennaio 2013, n. 4, primo passo verso una regolamentazione, demanda alle associazioni di categoria professionale la vigilanza sulla qualità dei propri associati, sull'ottemperanza all'obbligo di formazione continua e sul rispetto del codice etico, oltre che al corretto rapporto tra il professionista e la committenza.

Appare dunque urgente provvedere, parallelamente al riconoscimento professionale, alla definizione di percorsi di studio che garantiscano una formazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

A tal fine il presente disegno di legge si propone di riconoscere la figura dell'interprete di lingua dei segni italiana quale professionista specializzato nella traduzione e nell'interpretazione della stessa, definendone le funzioni principali.

Si dispone inoltre che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda, attraverso un proprio decreto, a predisporre il piano didattico nazionale per

la formazione degli interpreti LIS, nel quale sia definita l'istituzione di corsi di formazione specifica, di durata biennale, stabilendo i requisiti dei candidati per l'accesso ai corsi, il monte ore, i programmi di studio e i criteri per l'istituzione di corsi di aggiornamento professionale.

Al fine di garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle attività e dell'organizzazione delle associazioni degli interpreti LIS si prevede infine l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del registro nazionale delle associazioni degli interpreti di LIS.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento dell'interprete di lingua dei segni italiana)

1. La presente legge riconosce la figura dell'interprete di lingua dei segni italiana (LIS), di seguito « interprete LIS », quale professionista specializzato nella traduzione e interpretazione della lingua dei segni italiana.

2. L'interprete LIS garantisce l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni.

3. L'interprete LIS garantisce altresì la traduzione e l'interpretazione simultanea e consecutiva dalla LIS alla lingua italiana e viceversa, ovvero, qualora rientri nelle sue competenze, dalla LIS ad altre lingue straniere e viceversa, ovvero, dalla LIS ad altre lingue dei segni e viceversa.

4. L'esercizio della professione di cui alla presente legge è subordinato al conseguimento di uno specifico titolo di studio abilitante, mediante formazione universitaria, così come definito dal piano didattico nazionale di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Formazione e piano didattico nazionale)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

e con la Conferenza dei rettori delle università italiane, sentite le rappresentanze delle associazioni di categoria professionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, predispone il piano didattico nazionale per la formazione degli interpreti LIS, prevedendo l'istituzione di corsi di formazione specifica, di durata biennale, all'interno di percorsi accademico-universitari attinenti per materia e stabilendo in particolare i requisiti formativi dei candidati per l'accesso ai corsi, il monte ore e i programmi di studio, nonché la definizione dei criteri per l'istituzione di corsi di aggiornamento professionale.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 1, sentite le rappresentanze delle associazioni di categoria professionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, stabilisce altresì i criteri di equipollenza e di equiparazione dei titoli conseguiti dai professionisti già operanti nel settore alla data di entrata in vigore della presente legge o delle certificazioni di qualità rilasciate dalle associazioni di categoria professionale inserite nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, tra le associazioni che rilasciano ai propri iscritti l'attestazione di qualità e che prevedono una prova di ammissione.

3. Il titolo di studio è abilitante all'esercizio della professione di interprete LIS e garantisce la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica.

Art. 3.

(Registro delle associazioni degli interpreti LIS)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia istituisce, con proprio decreto, il registro nazionale delle associazioni degli interpreti LIS, di seguito denominato « Registro ».

2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, il Ministero della giustizia valuta la conformità degli statuti e delle clausole delle associazioni professionali al piano didattico nazionale di cui all'articolo 2, la loro attività sul territorio e le norme di deontologia professionale.

3. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni degli interpreti LIS garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

4. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

5. Le associazioni professionali promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi, ai sensi dell'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché al fine di ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00